

2 dicembre 2013

CIRCOLARE N. 656

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Istruzioni per una rapida e corretta definizione del procedimento di liquidazione della perdita – Ingiustificato aggravio per le risorse erariali derivante dalla proposizione di azioni giudiziarie prima del termine di conclusione del procedimento

Al fine di consentire una rapida definizione del procedimento di liquidazione della perdita da parte del Gestore, si ritiene utile rammentare che:

- è necessario presentare la richiesta di attivazione della garanzia completa di tutti gli atti e documenti previsti dalle vigenti Disposizioni operative (cfr. parte II, paragrafi H.3.3, per la garanzia diretta, e parte III, paragrafi H.2.7 e H.4.3, per la controgaranzia);
- laddove la documentazione risulti carente e non sia completata entro i 3 mesi successivi dalla ricezione della relativa richiesta di integrazione documentale da parte del Gestore, la richiesta di attivazione è improcedibile e decade di ufficio (cfr. paragrafo H.3.4 per la garanzia diretta, e paragrafo H.4.4 per la controgaranzia);
- la richiesta di integrazione documentale da parte del Gestore interrompe il termine di 90 giorni previsto per il procedimento di liquidazione della perdita.

Peraltro, si sono ravvisati casi sempre più frequenti di modalità di escussione della garanzia indebite e incompatibili con le prescrizioni delle vigenti Disposizioni operative.

In particolare, è stato rilevato che taluni soggetti richiedenti, nelle more della definizione del procedimento di liquidazione della perdita e senza attendere la conclusione dell'accertamento istruttorio ed il conseguente provvedimento di liquidazione della perdita medesima (che rende il credito certo, liquido ed esigibile), hanno avviato una procedura

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

monitoria, chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo, ovvero hanno notificato una citazione in giudizio nei confronti del Gestore.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi delle vigenti Disposizioni operative, in caso di inadempimento dell'impresa debitrice, il soggetto richiedente deve innanzitutto avviare le procedure di recupero, mediante l'invio a mezzo di raccomandata a.r. di una lettera di intimazione di pagamento indirizzata al beneficiario finale inadempiente e per conoscenza al Gestore, e poi, trascorsi 60 giorni dalla suddetta intimazione senza che sia intervenuto il pagamento da parte dell'impresa, attivare la garanzia del Fondo mediante raccomandata a.r. da trasmettere entro 120 giorni dall'invio dell'intimazione medesima, pena la inefficacia della garanzia prestata dal Fondo.

Si richiamano, pertanto, i soggetti richiedenti ad un'attenta valutazione sull'opportunità di proporre nei confronti del Gestore le iniziative giudiziarie sopra richiamate, che comportano un ingiustificato aggravio per le risorse erariali, ed a fornire ai propri legali di fiducia istruzioni precise in ordine al funzionamento della garanzia del Fondo, con particolare riguardo alla natura pubblica della garanzia prestata ed alle regole speciali cui la stessa è assoggettata, nonché di porre in essere le iniziative ritenute opportune per consentire, dopo la liquidazione della perdita, le attività surrogatorie del Gestore e tutelare le ragioni di credito del Fondo, come chiarito con Circolare n. 620 del 25 maggio 2012.

La presente Circolare è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.

Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia

